

(N. 2498)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 16 luglio 1952 (V. Stampato N. 2837)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(DE GASPERI)

e dal Ministro di Grazia e Giustizia
(ZOLI)

di concerto col Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro
(PELLA)

e col Ministro della Difesa
(PACCIARDI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 16 LUGLIO 1952

Disposizioni relative al trattamento economico della Magistratura, dei Magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli Avvocati e Procuratori dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La tabella A e la tabella D, lettera a), allegate alla legge 24 maggio 1951, n. 392, modificate con il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, sono sostituite dalle tabelle nn. 1 e 2 allegate alla presente legge.

Art. 2.

Il trattamento di pensione derivante dalla applicazione della presente legge è esteso ai magistrati e al personale indicato nell'articolo 12 della legge 24 maggio 1951, n. 392, cessati dal servizio prima della data di decorrenza dei nuovi stipendi di cui alle allegate tabelle nn. 1 e 2, nonchè alle loro famiglie, con effetto dalla stessa data di decorrenza dei nuovi stipendi.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge che, per quanto ha incidenza sull'esercizio 1952-1953, è valutato in milioni 1.080, sarà fatto fronte:

per lire 100 milioni con lo stanziamento di cui al capitolo 27 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1952-53;

per lire 50 milioni mediante corrispondente riduzione del capitolo 28 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1952-53;

per la parte residua con prelevamento dal fondo speciale di cui al capitolo 467 dello

stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1952-53.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni agli stanziamenti di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1952.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.

TABELLA N. 1.

TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUO LORDO DELLA MAGISTRATURA

CATEGORIA	FUNZIONI	STIPENDI ANNUI LORDI			
		Iniziale	Al 1° aumento quadriennale	Al 2° aumento quadriennale	Al 3° aumento quadriennale
Magistrati di Cassazione.	Primo Presidente della Corte di cassazione	4.000.000	—	—	—
	Procuratore generale della Cassazione e presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	3.500.000	—	—	—
	Presidenti di sezione di Cassazione ed equiparati.	3.000.000	—	—	—
Magistrati di Appello.	Consiglieri di Corte di cassazione ed equiparati	2.500.000	2.600.000	2.700.000	—
	Consiglieri di Corte di appello ed equiparati.	2.025.000	2.125.000	2.225.000	—
Magistrati di Tribunale.	Giudici ed equiparati	1.425.000	1.580.000	1.725.000	1.825.000
	Aggiunti giudiziari	1.200.000	—	—	—

Uditori lire 912.000, dopo 6 mesi lire 984.000.

TABELLA N. 2.

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO, DELLA
CORTE DEI CONTI E DELLA GIUSTIZIA MILITARE E DEGLI AVVOCATI E PROCU-
RATORI DELLO STATO

	STIPENDI ANNI LORDI		
	Iniziali	Al 1° aumento quadriennale	Al 2° aumento quadriennale
Presidente del Consiglio di Stato, presidente della Corte dei conti, avvocato generale dello Stato.	3.500.000	—	—
Presidenti di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratore generale della Corte dei conti, procuratore generale militare, vice avvocato generali dello Stato.	3.000.000	—	—
Consiglieri di Stato e della Corte dei conti, vice procuratori generali della Corte dei conti, sostituti procuratori generali militari, consigliere relatore del tribunale supremo militare, sostituti avvocati generali e avvocati distrettuali dello Stato.	2.500.000	2.600.000	2.700.000
Primi referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratori militari, vice avvocati e procuratori capo dello Stato.	2.025.000	2.125.000	2.225.000
Referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, vice procuratori militari, giudici relatori dei tribunali militari, sostituti avvocati di 1 ^a classe e sostituti procuratori capo dello Stato.	1.825.000	—	—
Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 1 ^a classe, vice referendari di 1 ^a classe della Corte dei conti, sostituti avvocati di 2 ^a classe e procuratori di 1 ^a classe dello Stato.	1.580.000	1.725.000	—
Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 2 ^a classe, vice referendari di 2 ^a classe della Corte dei conti, procuratori di 2 ^a classe dello Stato.	1.425.000	1.580.000	—
Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 3 ^a classe, aiuto referendari della Corte dei conti, procuratori di 3 ^a classe dello Stato.	1.200.000	—	—
Uditori giudiziari militari, aggiunti procuratori di 1 ^a classe dell'Avvocatura dello Stato.	984.000	—	—
Aggiunti procuratori di 2 ^a classe dell'Avvocatura dello Stato.	912.000	—	—